

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXVII.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AVANZINI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri (645-B) . . . . .	209
PRESIDENTE . . . . .	209, 212
BUCCIARELLI DUCCI . . . . .	210
DE PALMA . . . . .	210
VICENTINI . . . . .	211
CONCETTI . . . . .	211
FIETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	211
CAPALOZZA . . . . .	211
RICCIO . . . . .	212
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni (105) . . . . .	212
PRESIDENTE . . . . .	212, 213, 216, 218
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	212, 214, 215, 216, 217
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	213, 215, 217
GULLO . . . . .	214
TARGETTI . . . . .	214
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	214
CONCETTI . . . . .	215
BRUNO . . . . .	215
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	216, 217
BELLONI . . . . .	217
LECCISO . . . . .	217

La seduta comincia alle 9,15.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.*(È approvato).*

**Discussione del disegno di legge: Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri. (645-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri ». Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Come i colleghi ricordano, davanti alla nostra Commissione di giustizia fu discusso a suo tempo questo disegno di legge nel testo ministeriale, secondo il quale, con decorrenza 1° aprile 1949 « agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, è con-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

cessa la somministrazione della razione viveri in natura di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 » che dispone tale somministrazione ai carabinieri.

La Commissione rilevò che, per ragioni di giustizia e di equità, la decorrenza della corresponsione agli agenti di custodia doveva essere la stessa stabilita per i carabinieri, e cioè dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508, il quale appunto disponeva l'equiparazione, a tutti gli effetti, degli agenti di custodia ai carabinieri. All'unanimità la Commissione decise di apportare questa modifica.

Il disegno di legge passò poi al Senato e questo ha, a sua volta, modificato la decorrenza, tornando al testo ministeriale; il Senato, cioè, ha ripristinato la data di decorrenza del 1° aprile 1949.

Non vi dirò le giuste proteste — giuste, a mio modo di vedere — degli agenti di custodia; non vi nascondo che anche il Ministero richiamò l'attenzione della nostra Commissione su questa situazione, manifestando il parere della opportunità di equiparare, anche per quanto si riferisce alla decorrenza, il trattamento degli agenti di custodia a quello dei carabinieri.

Voi capite che nella questione relativa a questo disegno di legge si inserisce il più vasto conflitto fra i due rami del Parlamento. Che cosa dobbiamo fare in una situazione di questo genere? Come dobbiamo comportarci nei riguardi del Senato? La Costituzione non detta norme al riguardo.

Esprimo a questo proposito un mio parere personale: direi di insistere nel testo che noi avevamo approvato, di rimandarlo al Senato, questa volta corredato da una relazione delucidativa, in modo che i colleghi senatori possano comprendere l'opportunità di mantenere la decorrenza alla data da noi fissata.

Questa proposta io mi permetto di avanzare, ricordando che la modifica apportata alla data di decorrenza fu approvata all'unanimità, senza che una sola voce discorde si levasse nella Commissione.

**BUCCIARELLI DUCCI.** Il Presidente ha già spiegato molto chiaramente i termini della questione. Nella seduta, mi pare, del 24 luglio scorso, venne in discussione davanti alla nostra Commissione in sede legislativa il disegno di legge n. 645, con cui si stabiliva che « con decorrenza 1° aprile 1949 doveva essere corrisposto ai membri del corpo degli agenti di custodia la razione viveri in natura o in contanti di cui già godono, per l'articolo 5

del decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, i pari grado dell'Arma dei carabinieri ».

Si fece allora questa osservazione ovvia: se con il decreto 1944 viene riconosciuto il diritto ai carabinieri di percepire la razione viveri e se con un successivo decreto del 1945 i componenti del Corpo degli agenti di custodia vengono equiparati ai carabinieri, il diritto alla razione viveri non può che decorrere dall'entrata in vigore del decreto del 1945. Ed allora fu proposto un emendamento, con il quale si faceva decorrere il diritto di percepire la razione viveri, in natura o in contanti, per gli agenti di custodia, dall'entrata in vigore di quel decreto del 1945, che equiparava gli agenti di custodia ai carabinieri. L'emendamento fu accolto da tutti i componenti della Commissione appartenenti ai diversi gruppi della Camera, con l'opposizione dei rappresentanti della Commissione finanze e tesoro, poiché questi ultimi fecero presente che, facendo decorrere questo diritto dal 1945, veniva approvata una maggiore spesa per cui era necessario, al fine di rispettare il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, indicare la fonte con cui si doveva fronteggiare questo maggiore onere.

A mio parere questa osservazione non ha consistenza, giacché, se fosse stato approvato il disegno di legge con la decorrenza proposta dalla Commissione, sarebbe stato sempre possibile utilizzare lo stanziamento previsto per la corresponsione delle competenze dal 1° aprile 1949, per fronteggiare la corresponsione dalla nuova decorrenza ad una data determinata, e provvedere, con successivi disegni di legge, alla corresponsione della parte residua della competenza.

Mi pare, perciò, che una violazione dell'articolo 81 non vi sia, perché, anche modificando il disegno di legge governativo e facendo decorrere la corresponsione dei viveri dall'entrata in vigore del decreto del 1945, si potrebbero utilizzare i fondi che sono già stati stanziati dal 1° aprile 1949, salvo poi a provvedere per i nuovi esercizi.

**DE PALMA.** A nome della Commissione finanza e tesoro, dichiaro di non poter concordare con i rilievi dell'onorevole Bucciarelli Ducci: è vero che sarebbe possibile la utilizzazione provvisoria dei fondi già stanziati, ma è vero altresì che se noi oggi modifichiamo la decorrenza, ampliandola nel tempo, questa disponibilità non è più sufficiente, e creiamo un impegno di spesa senza copertura.

Sono perfettamente compreso delle esigenze degli agenti di custodia e sono anche

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

del parere che essi debbano essere equiparati e trattati come i carabinieri, ma noi ci troviamo di fronte a questo ostacolo che, con dolore, dobbiamo far presente.

VICENTINI. Parlo anch'io a nome della Commissione finanze e tesoro.

Il quarto provvedimento relativo alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1948-49, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1949, n. 192, indica una maggiore entrata di un miliardo di lire del quale cinquecento milioni per imposta sulle successioni e donazioni è 500 milioni per imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

Però, lo stesso provvedimento indicava che quella maggiore entrata doveva essere utilizzata per l'ammontare di 600 milioni per l'integrazione dei fondi occorrenti per la sistemazione delle opere dell'aeroporto di Ciampino, 300 milioni per altra spesa, 50 milioni per il Monte Amiata ed altri 50 milioni per le spese ANSA. Quindi, non capisco come si possa fare riferimento a questo provvedimento, quando esso impegna i fondi per altra spesa. Secondo me, bisognerebbe sentire la ragioneria generale dello Stato al fine di chiarire questo aspetto della questione.

CONCETTI. L'altra volta osservai l'assurdo giuridico nel quale rischiamo di cadere. Se è vero che esiste quel decreto del 1945 che stabilisce l'equiparazione fra i carabinieri e gli agenti di custodia in merito alla razione viveri, non v'è alcun problema da risolvere in merito alla decorrenza: la decorrenza è quella dell'entrata in vigore del decreto del 1945.

Noi dobbiamo, pertanto, semplicemente prendere atto che non vi è stata una dimenticanza — dal 1945 al 1949 — nella corresponsione della razione viveri, in natura o in contanti; cioè che è stato violato un diritto degli agenti di custodia, e non possiamo in modo alcuno dar luogo ad una nuova legge che stabilisca una nuova decorrenza.

In altre parole, sostengo che è illegittimo fermare la nostra attenzione o addirittura deliberare sulla decorrenza, poiché essa è già stabilita, sia pure tacitamente per quanto riguarda la razione viveri, nel decreto del 1945. Noi possiamo solo dare esecuzione ad una norma già esistente.

FIETTA, *Relatore*. Io ho apprezzato moltissimo quanto è stato detto dall'onorevole Concetti, ma a me preme sottolineare una questione che ritengo abbia carattere pregiudiziale ed importantissimo. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione piuttosto strana.

Noi abbiamo approvato il disegno di legge che stabiliva quello che tutti sanno; di esso non si sa più nulla per parecchi mesi, ed anche questo non mi pare una cosa giusta; dopo un certo tempo, finalmente, il disegno ci ritorna dal Senato completamente manomesso. Non solo: ma i colleghi della Commissione di finanza ci pongono il bastone fra le ruote, ci presentano degli ostacoli, parlano di regole contabili che pongono dei limiti insormontabili, ci parlano di impossibilità economiche.

Ma allora, onorevoli colleghi, che cosa è la nostra opera, quale funzione noi dobbiamo svolgere, a che cosa serve il nostro legiferare, quando, sul più bello, si presenta un funzionario della burocrazia o una sua *longa manus* e atrofizza la nostra deliberazione e tutto il nostro lavoro con l'eterna questione dell'impossibilità economica? Noi siamo ridotti a meno che zero.

Ora, che cosa dobbiamo fare? Io dico che per la nostra dignità, per la nostra serietà, dobbiamo insistere nella deliberazione presa. Accada quello che vuole accadere, purché almeno la nostra dignità sia salva.

CAPALOZZA. Noi conveniamo perfettamente con quanto è stato esposto dall'onorevole Bucciarelli, e anche con quanto ha detto il collega onorevole Concetti. Riteniamo, cioè, che gli agenti di custodia abbiano un diritto acquisito e come tale non negabile. Pertanto, se, per motivi di indole tecnica e finanziaria, la corresponsione della razione viveri di cui al decreto in discussione è resa problematica, la cosa non può riguardare noi come legislatori chiamati a dare attuazione ad un diritto innegabile. Noi non possiamo, per nessuna ragione e tanto meno per una ragione di carattere finanziario, negare il diritto di questi benemeriti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda la questione accennata dall'onorevole Presidente e dall'onorevole Fietta, io mi permetto sottolineare un articolo che proprio ora mi è venuto sott'occhio e che è stato scritto dalla penna autorevole del senatore Ruini, riguardante appunto, l'acceleramento dei lavori parlamentari. Nel corso dell'articolo, il senatore Ruini propone, tra l'altro, che in caso di divergenza fra i due rami del Parlamento (e questo è appunto un caso di divergenza fra la nostra Commissione e la Commissione corrispondente del Senato), i due Presidenti si mettano a contatto, o promuovano addirittura una riunione ristretta di rappresentanti dei due rami del Parlamento che studi opportunamente il caso e dirima la controversia.

Passando sul terreno pratico, io propongo, dal momento che abbiamo aspettato tanto, di aspettare qualche altro giorno in modo da attendere che il nuovo regolamento della Camera ci illumini sulla linea di condotta da tenere in questo caso.

RICCIO. A me pare che la Commissione non debba avere le preoccupazioni preclusive che ha manifestato il collega Concetti, e questo per una ragione semplice: noi in questo caso ci troviamo di fronte ad una legge di interpretazione autentica e, di conseguenza, possiamo adottare provvedimenti legislativi di questa specifica natura interpretativa. È vero che vi è una legge che riconosce questo diritto agli agenti di custodia, ma è pure vero che di fatto questa legge non ha avuto esecuzione. Per cui, noi oggi sul piano legislativo dobbiamo, con una norma di carattere interpretativo, con una interpretazione cioè data dallo stesso legislatore ad una precedente legge, sbarazzare il terreno dagli ostacoli e dare il via alla esecuzione della legge precedente.

Questo, a mio modo di vedere, è il valore del provvedimento che stiamo per prendere.

Non sono d'accordo con il collega Capalozza per la sospensione, appunto perché noi dobbiamo dare a questo provvedimento lo spirito cui ho accennato. D'altra parte, ponendoci su questo piano, superiamo anche le obiezioni della Commissione finanziaria, poiché, riconoscendo che il diritto era già acquisito con la legge del 1945 e riconfermandolo con questa interpretazione, noi richiamiamo nel contempo il Ministero del tesoro perché cerchi i fondi che avrebbe dovuto avere già a disposizione da tempo, cioè fin dal 1945.

Ed allora l'unico ostacolo che permane alla legge è la deliberazione del Senato che stabilisce una decorrenza sulla quale noi non siamo d'accordo. E qui occorre che noi francamente diciamo che il Senato ha sbagliato. Ha sbagliato perché non si è reso conto del valore di questo provvedimento. Il Senato non ha capito che la legge aveva valore interpretativo ed è quindi caduto nella trappola costituita dalle preoccupazioni finanziarie. Se la legge non avesse il valore interpretativo che ho detto, allora la deliberazione del Senato sarebbe giusta, ma siccome non esistono dubbi circa la natura della legge, dobbiamo convenire che il Senato ha sbagliato e deve riconoscere il suo errore.

E giacché anche con una sospensiva non si risolverebbe niente, io penso sia il caso di insistere sul testo approvato nel precedente esame, anche per la tutela di quella dignità cui opportunamente accennava il collega Fiet-

ta. Votiamo la legge così come l'abbiamo approvata in precedenza ed invitiamo con franchezza il Senato a considerare nel suo giusto valore lo spirito di interpretazione autentica della legge. I colleghi senatori non potranno non rientrare nel nostro ordine di idee che indubbiamente è il più giusto e non potranno non accettare la decorrenza da noi stabilita.

PRESIDENTE. Come la Commissione ha udito l'onorevole Capalozza propone di sospendere l'esame di questo disegno di legge, dando mandato alla Presidenza della Commissione di accordarsi con la Commissione rispettiva del Senato sulla soluzione da dare al problema.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Capalozza.

(È approvata).

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani. (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani ». Come la Commissione ricorda tutti gli articoli di questo disegno di legge sono stati approvati. Si tratta ora di deliberare su alcune variazioni suggerite dal Comitato di coordinamento. Do pertanto la parola al relatore onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Il testo definitivo di questo disegno di legge, elaborato dalla Commissione in diverse sedute è stato sottoposto a coordinamento. Come era da immaginare, per una legge che ha avuto un parto così laborioso, il coordinamento ha offerto notevoli difficoltà, perché si è notato che vi sono state delle discordanze, delle incongruenze formali e alcune questioni non sono state perfettamente inquadrare dal punto di vista sistematico.

Si è tuttavia cercato di coordinare con la massima fedeltà possibile al pensiero della Commissione, ma su alcuni punti ci siamo trovati nella necessità di adottare modifiche di una certa importanza.

Questo lavoro di coordinamento è stato compiuto da un numero limitato di deputati e particolarmente dai due relatori di maggioranza, coadiuvati da due funzionari. Doveva essere presente anche l'onorevole Capalozza, ma questi fu costretto a partire per impegni precedenti. Per tale motivo, il testo da noi proposto è stato inviato all'onorevole Capalozza, il quale lo ha esaminato ed ha espresso

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

la sua opinione, dichiarandosi concorde su tutte le modifiche apportate, esclusi due punti, per i quali egli propose di mantenere fermo il testo approvato.

Poiché non è stato possibile raggiungere un accordo fra i relatori, abbiamo ritenuto nostro dovere portare la questione davanti a tutta la Commissione, che di pieno diritto potrà valutare i nostri suggerimenti.

Ritengo che sia opportuno, pertanto, esaminare singolarmente i vari problemi.

Il primo punto che ha determinato divergenza di opinioni riguarda l'articolo 2, già articolo 3, concernente l'esclusione della proroga per motivi soggettivi del conduttore, cioè quelle condizioni soggettive per le quali il conduttore decade dal diritto della proroga.

Uno di questi casi è quello indicato nel n. 4, dove si dice: « quando o da dichiarazione presentata dal contribuente o da qualsiasi accertamento definitivo effettuato in sede fiscale risulta che il conduttore o quanti coabitano con lui abbiano complessivamente un patrimonio non inferiore ai 20 milioni o un reddito non inferiore ai 3 milioni ».

A questa dizione la Camera aggiunse: « Tale disposizione si applica soltanto se l'immobile è adibito ad uso di abitazione ». Questa aggiunta implicava che in caso di immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione, il disposto dell'alinea 4 non era applicabile.

Successivamente l'onorevole Clerici propose un emendamento, che fu senz'altro approvato, e che è l'attuale alinea 5 dell'articolo 2, del seguente tenore: « quando per le società, trattandosi di immobili ad uso ufficio, il patrimonio sociale dichiarato legalmente sia non inferiore ai 50 milioni ».

Dal complesso di queste disposizioni derivava, per quanto riguarda le abitazioni, che il conduttore non aveva diritto alla proroga, o ne decadeva se aveva un patrimonio non inferiore ai 20 milioni od un reddito non inferiore ai 3 milioni; mentre, quando si trattava di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, solo le società con capitale dichiarato non inferiore ai 50 milioni erano escluse dalla proroga.

In sede di coordinamento ci è sembrato che fosse illogico stabilire, nel settore degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, per le società la esclusione dalla proroga quando avessero un patrimonio sociale non inferiore a 50 milioni e nello stesso tempo non sottoporre alla stessa norma gli imprenditori privati. Perciò abbiamo proposto di modificare l'alinea 5, in modo da comprendere an-

che gli imprenditori privati. La variazione sarebbe pertanto del seguente tenore:

« 5°) quando, trattandosi di immobili adibiti ad uffici, il patrimonio del conduttore legalmente dichiarato o definitivamente accertato sia non inferiore ai cinquanta milioni ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Posso anche convenire che qualche cosa di giusto, in ciò che ha detto l'onorevole Rocchetti, vi sia, ma debbo rilevare che innanzi tutto deve essere affrontata una questione di principio. Come si fa a dire che la modifica suggerita rientri nei limiti del coordinamento? Qui si tratta di una modificazione sostanziale, la quale non può essere presa in esame dalla Commissione, tanto più in quanto l'articolo in parola è stato approvato dall'Assemblea e quindi v'è un motivo non solo di competenza, ma anche di riguardo per l'Assemblea stessa. Non la Commissione ha approvato questo articolo, ma l'Assemblea, che ne ha anche discusso largamente. Ora non vedo come si possa, da parte della Commissione, modificare una tale deliberazione.

Questa è la prima ragione che noi avanziamo contro la proposta di modifica: e si tratta, ripeto, di una questione di principio.

In secondo luogo, vi sono ragioni di merito. Ci si domanda perché non si siano inclusi anche i privati; ma è evidente che se l'onorevole Clerici, presentatore dell'emendamento approvato, voleva riferirsi anche ai privati, lo avrebbe detto. A noi non importa, se la cosa sia logica o illogica; a noi preme far notare che questa norma è stata votata così, e che pertanto noi non possiamo modificarla. La considerazione secondo cui il privato che possiede cinquanta milioni dovrebbe essere meno tutelato che non la società che ha lo stesso patrimonio, o per lo meno debba esser tutelato allo stesso modo, urta contro quel concetto che troppo spesso si dimentica, che cioè la regola è il blocco delle locazioni. Ora se per un motivo che io non voglio discutere, e non posso discutere in questa sede, si è ritenuto di dover consentire al proprietario di avere la disponibilità dell'immobile allorché ha come suo conduttore una società, non vedo perché necessariamente l'eccezione debba valere anche nei confronti del privato. Ripeto: il presupposto è che attualmente siamo in regime di blocco.

PRESIDENTE. Vorrei innanzitutto osservare all'onorevole Capalozza, per quanto riguarda la questione di principio che egli ha avanzato, che l'articolo 96 del regolamento della Camera consente eventuali modifiche finali, in sede di coordinamento, attinenti an-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

che alla sostanza di emendamenti approvati « che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge ».

In secondo luogo, in merito alla pretesa incompetenza della Commissione a coordinare articoli approvati dall'Assemblea, ricordo che la Camera ha dato alla Commissione delega completa per l'elaborazione definitiva degli articoli rimanenti, e quindi anche per il coordinamento finale, che non può certo attuarsi per settori o sezioni del disegno di legge.

GULLO. Mi consenta di farle osservare, signor Presidente, che l'articolo 96 del regolamento, in tanto si applica in Commissione, in quanto si tratta di una legge discussa dall'inizio alla fine nella Commissione stessa, di una legge, insomma, in cui non intervengano fatti particolari che rechino turbamento alla normale procedura, che lei prende a base del suo ragionamento. Nel nostro caso si tratta di una norma approvata dalla Assemblea e non dalla Commissione. Questa, a mio modo di vedere, non può avere il potere di disfare ciò che la Camera ha fatto. Data la particolarità del caso, mi pare che la norma che riguarda la Camera non possa servire anche per la Commissione.

Badi, signor Presidente, come da errore si passa ad errore: noi chiedevamo che dovesse esser salva anche in questo caso la facoltà di chiedere il rinvio all'Assemblea a norma dell'articolo 72 della Costituzione. Non si è voluto accogliere questo nostro punto di vista e naturalmente, partendo da una base sbagliata, si cade in altri gravi errori: addirittura si pretende che la Commissione possa modificare quello che ha fatto la Camera. La cosa mi pare aberrante.

Inoltre, come ha fatto giustamente rilevare l'onorevole Capalozza, non si tratta, in questo caso, di semplice coordinamento, ma di una modifica sostanziale della disposizione. Io non vedo in che modo si possa sostenere che ricorra il caso della inconciliabilità con gli scopi della legge ossia il caso previsto dall'articolo 96 del regolamento. Perché deve essere inconciliabile l'esclusione dalla proroga della società e non del privato?

TARGETTI. Quello cui accenna l'onorevole Gullo mi sembra insuperabile. Noi ci troviamo di fronte ad una legge fatta di due pezzi: l'uno elaborato e deciso dall'Assemblea, l'altro dalla Commissione. Ora, per dirla in parole povere, è possibile concepire che la disposizione deliberata dall'Assemblea, e che l'Assemblea non potrebbe in nessun modo modificare, perché, come è noto, quando un

disegno di legge è stato approvato non si possono presentare e tanto meno porre in approvazione emendamenti che vadano contro ai principi già approvati, si può concepire — ripeto — che questo possa accadere tramite la Commissione? La risposta mi pare ovvia.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto far notare che l'articolo 96 del regolamento non è stato interpretato esattamente. Il caso che ci si presenta è del tutto nuovo, in quanto, che io mi sappia, è la prima volta che capita. La situazione è questa: ad un determinato momento, dopo avere approvato alcuni articoli, la Camera ha delegato alla nostra Commissione l'approvazione, in sede legislativa, della parte rimanente della legge. Avendoci data questa delega, la Camera ci ha nel contempo delegati tutti i suoi poteri, in ordine a questo disegno di legge. È alla stregua di questo principio che la Commissione ha già deciso che non debba valere la norma dell'articolo 72 della Costituzione, sulla facoltà di rinvio alla Camera. Alla stessa stregua noi, sostituendoci con pieni poteri alla Camera, che tali poteri ci ha conferito, applichiamo l'articolo 96 del regolamento così come lo applicherebbe la Camera stessa.

GUERRIERI EMANUELE. Mi sembra che sia un errore quello di considerare la norma proposta in sede di coordinamento come una norma che modifica sostanzialmente il testo deliberato dalla Camera. Io tale modifica sostanziale, francamente, non la vedo. La Camera ha stabilito che nei confronti delle società con un patrimonio complessivo di 50 milioni non operi il blocco delle locazioni. Questa norma sostanzialmente noi intendiamo rispettarla, noi non intendiamo affatto modificarla. Noi diciamo solo che questo medesimo trattamento va esteso anche agli imprenditori privati. L'errore è quello di ritenere che la deliberazione della Camera abbia un significato preclusivo rispetto a questa aggiunta.

L'errore è quello di ritenere che la Camera abbia voluto stabilire questo principio nei confronti delle società, volendo esplicitamente escluderlo per i privati. Questo non vi è nella norma, e non vi poteva essere neanche nel pensiero del proponente, perché, se non ricordo male, quando l'onorevole Clerici formulò il suo emendamento, il testo dell'alinnea 4 approvato dalla Commissione suonava diversamente e stabiliva che la proroga non si applicava quando da accertamenti fiscali risultasse che il conduttore avesse un patrimonio superiore ai 20 milioni. Quindi, la norma originariamente si estendeva agli immo-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

bili adibiti ad uso di abitazione ed a quelli destinati ad uso diverso.

L'intervento Clerici era limitativo, nel senso che nei confronti delle società si riteneva opportuno che il limite dei 20 milioni fosse portato a 50. Nel momento in cui si discusse l'emendamento Clerici non si pose abbastanza attenzione al fatto che la formulazione era stata già modificata, perché se questo si fosse rilevato, sarebbe stato lo stesso onorevole Clerici a far presente l'incoerenza del suo emendamento e la necessità di estenderlo anche nei confronti dei privati.

CONCETTI. Se la Camera ha espresso il suo parere circa un emendamento, a proposito di una determinata categoria, quali sono le società, come siamo autorizzati noi a dire che la Camera voleva assolutamente escludere una simiglianza di trattamento per gli imprenditori privati? Votazione non vi è stata, e noi non possiamo dire che la Camera abbia respinto identità di trattamento agli imprenditori privati con un patrimonio superiore ai 50 milioni.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Io vorrei rilevare la capziosità, se il collega Guerrieri me lo consente, del ragionamento che egli ha fatto. L'onorevole Guerrieri dice che qui non si tratta di modificare le norme relative alle società, ma di estendere tali norme anche ai privati. Ma è proprio questo che non si può fare! La legge dice quello che dice e non le si può far dire anche quello che non dice. L'onorevole Concetti poi sostiene il contrario di quel che insegna l'antico notissimo broccardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Tesi assolutamente impensata e stravagante, tanto più in materia di coordinamento!

All'onorevole Guerrieri, devo osservare che qui si tratta di una norma di carattere eccezionale. Pertanto, io vorrei che egli mi spiegasse, dal punto di vista logico e giuridico, come si possa sostenere che, per i locali non adibiti ad uso di abitazione, la regola non è il blocco, ma la deroga al blocco. Io vorrei sapere come fa egli a dire che automaticamente una norma eccezionale che riguarda le società si debba estendere anche ai privati.

All'onorevole Rocchetti, poi, voglio osservare — egli che ci parla con tanta sicurezza di una delega legislativa — che non dobbiamo dimenticare che tanto poco questa delega legislativa poteva essere fatta, che proprio oggi, alla Camera, dobbiamo discutere, in materia di regolamento, circa questo nuovo istituto

della delega interna, che, in ogni caso, anche se fosse approvata nella forma che è stata stabilita dalla Giunta del regolamento, non si applicherebbe al caso nostro, perché per questa legge non era stata chiesta l'urgenza.

Ecco come si può arrivare ad accumulare errori su errori, sulla base di un errore iniziale.

Infine, anche a volere accettare tutti i vostri argomenti, manca la presenza dell'onorevole Clerici, presenza che è richiesta dall'articolo 96 del regolamento.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Io credo che la discussione sia andata su un terreno non proprio. L'intervento dell'onorevole Guerrieri ha dimostrato che siamo in puro campo di coordinamento. Rifacciamo la storia dal principio. L'articolo 2 è entrato nella legge con l'accettazione iniziale della formulazione del testo ministeriale, il quale diceva che il conduttore non ha diritto alla proroga quando dagli accertamenti effettuati in sede fiscale risulta che ha un patrimonio superiore ai 20 milioni. Quindi, questa norma riguardava tutti i possibili conduttori: vi erano i conduttori privati di case di abitazione, i conduttori privati di aziende commerciali e industriali, le società di qualsiasi specie, ecc. Questo era il disposto del testo ministeriale, dal quale noi siamo partiti. Questa disposizione ci è sembrata manchevole, perché mentre era eccessiva nel caso di immobile destinato all'esercizio di una attività economica, era adatta invece al caso di immobile destinato ad uso di abitazione. Così è venuto l'emendamento Clerici, che tendeva a correggere questa situazione a vantaggio delle società, elevando a 50 milioni l'ammontare del capitale necessario perché sia operante la deroga al blocco. Sfuggì in quel momento la situazione dei privati imprenditori; si determinò così questa incongruenza, che non era né nelle intenzioni del Ministro, né nelle intenzioni dell'onorevole Clerici, e meno che mai nelle intenzioni della Camera.

BRUNO. Noi abbiamo spostato i termini della questione. Io vorrei riprendere la questione di principio avanzata, dall'onorevole Capalozza e riproporla formalmente come pregiudiziale.

Noi affermiamo: la Camera ci ha delegato l'esame di parte di una legge. La delega è avvenuta, se non erro, all'articolo 13. Quindi la delega concerne solo l'esame di tutti gli articoli successivi al tredicesimo. La Camera non ha voluto dire: riesaminate tutta la legge dal primo articolo e rimandatemela per

l'approvazione generale. Quando noi siamo riuniti in sede legislativa ed approviamo compiutamente un disegno di legge, discutendone dal primo articolo fino all'ultimo, il provvedimento o passa al Senato o subisce la normale procedura di promulgazione. Ma questo è un caso diverso, è il caso di una delega speciale. L'onorevole Rocchetti dice che si tratta di un caso nuovo. Caso nuovo fin che vuole, ma la logica esige che noi ci limitiamo ad esaminare la legge dall'articolo 13 in poi.

Prego pertanto il presidente di porre in votazione questa pregiudiziale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che in questo caso la Commissione abbia, per le ragioni chiaramente illustrate dall'onorevole Rocchetti, inteso sanare una incongruenza venuta in luce dall'esame complessivo della legge. Ciò posto e poiché, a mio giudizio, si tratta di un potere delegato dalla Camera (e questo potere non può che essere senza limitazioni e senza riserve, perché altrimenti ci troveremo di fronte al caso paradossale che le limitazioni e le riserve ci porrebbero in condizioni di non potere effettuare un opportuno coordinamento della legge in tutto il suo complesso) io sono del parere che la Commissione, con le modifiche apportate, sia rimasta nei limiti del coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pregiudiziale, secondo cui la variazione proposta, essendo una modifica di sostanza, e attinendo ad un articolo approvato dalla Commissione, è improponibile.

*(Non è approvata).*

Pongo ora in votazione il numero 5 dell'articolo 2, nella formulazione proposta dal Comitato di coordinamento:

5°) quando, trattandosi di immobili adibiti ad uffici, il patrimonio del conduttore legalmente dichiarato o definitivamente accertato sia non inferiore ai cinquanta milioni ».

*(È approvato).*

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Il secondo punto sul quale non è stato possibile un accordo riguarda l'articolo 38. L'articolo 38 (ex articolo n. 1-ter) fu introdotto con l'accoglimento di un emendamento presentato dall'onorevole Belloni; esso, nel testo approvato, risulta del seguente tenore:

« L'eccezione alla proroga e la risoluzione contrattuale, salvo il caso di morosità, per il

quale valgono le condizioni e i limiti stabiliti dalla presente legge, non possono essere fatti valere rispetto agli immobili locati ad istituti di istruzione e di educazione, ecc. ».

L'emendamento dell'onorevole Belloni aveva lo scopo di tutelare l'istruzione in ogni grado. A titolo di cronaca io ricordo che all'emendamento i relatori di maggioranza erano contrari, non perché avessero da obiettare qualche cosa circa la tutela degli istituti menzionati, ma perché pensavano che sarebbe stato giusto estendere tali benefici ad altri istituti, per esempio a quelli di assistenza, ecc. Ne deriva, secondo noi, un ginepraio dal quale difficilmente avremmo potuto salvarci. Invece l'emendamento fu approvato e noi, su questo punto, non abbiamo niente da dire.

Quando siamo passati al coordinamento del testo dell'articolo nel quadro di tutta la materia disciplinata dalla legge, ci siamo accorti che vi è in esso qualche cosa di grave, ed in coscienza abbiamo ritenuto di doverlo far presente per non commettere un grosso errore.

Lasciamo stare quello che si riferisce alla tutela degli istituti di istruzione e di educazione: il principio è stato approvato e non se ne parla più. La questione che vogliamo sottoporre alla Commissione è questa: che non solo, con questo articolo derivante dall'emendamento Belloni, si sancisce l'esenzione dalla eccezione alla proroga, ma si elimina anche la possibilità della risoluzione contrattuale, cosa che evidentemente contrasta apertamente con le disposizioni del Codice civile.

Infatti l'emendamento dell'onorevole Belloni che cosa dice? Dice che questi istituti, purché paghino regolarmente l'affitto, hanno diritto al beneficio della non risoluzione del contratto. Vale a dire che qualunque inadempimento, di qualunque grado e di qualunque gravità, che non sia quella della morosità, non ha rilevanza agli effetti della risoluzione del contratto. È evidente che con una disposizione di questo genere noi stabiliremmo un grave principio: l'istituto potrebbe anche gravemente danneggiare l'immobile, senza che il proprietario possa pretendere la risoluzione del contratto. In questo modo noi costringeremo i giudici a lambiccarsi il cervello, in quanto non potrebbero, in base a questa legge, sancire la risoluzione di un contratto pur in presenza di ragioni di una gravità tale da consentire, normalmente, la risoluzione stessa.



TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

Proponiamo pertanto il testo seguente:

«L'esclusione dalla proroga non può essere fatta valere rispetto agli immobili locati ad istituti di istruzione e di educazione, anche se gestiti da privati, purché regolarmente autorizzati dal ministero della pubblica istruzione, finché si presenti la possibilità, per detti istituti, di avere disponibile altro locale ritenuto idoneo all'uso del Provveditore agli studi della circoscrizione».

Devo confessare lealmente che, secondo me, qui ci troviamo di fronte ad una revisione di sostanza, più che ad una proposta di coordinamento, ma essa si impone alla nostra considerazione, poiché si tratta di un errore che non abbiamo il diritto di lasciar passare.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sul riconoscimento onesto dell'onorevole Rocchetti che qui non si tratta di coordinamento, ma di revisione, parlerà il collega Belloni.

Io mi limito a rilevare che questa disposizione è venuta fuori — come diceva l'onorevole Belloni — proprio dal coordinamento che, in relazione ad un precedente emendamento respinto e proposto dalla minoranza, ha fatto la Commissione. Pertanto, non vi è dubbio che la questione è stata trattata ed esaminata, per cui ritornarci sopra è quanto mai inopportuno e come direbbe il collega Ferrandi, improvvido.

L'onorevole Rocchetti fa un caso limite, che è veramente un po' preoccupante. Egli ci dice: ma se il conduttore fa a pezzi lo stabile, noi non daremo nelle mani del proprietario o del locatore l'arma per mandarlo via.

Devo osservare prima di tutto che il caso limite prospettato dall'onorevole Rocchetti non si verificherà mai, perché è evidente che un istituto di istruzione o di educazione non potrà fare una cosa simile, se vuol restare un istituto d'educazione o d'istruzione! Se esso fa a pezzi l'immobile, dato che, per funzionare, deve essere regolarmente autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, lo stesso Ministero potrà togliergli l'autorizzazione e pertanto l'istituto non potrà più continuare nell'esercizio del suo diritto di proroga.

Ad ogni modo, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla gravità della disposizione che oggi ci si chiede di introdurre, innanzitutto poiché si tratta di una modificazione di sostanza del testo, e poi perché, mentre quel caso limite prospettato dall'onorevole Rocchetti non si verificherà mai, si verificherà invece frequentemente il caso previsto nei primi tre punti dell'articolo 19; può accadere

spesso, infatti, che l'istituto di istruzione o di educazione, che sia conduttore di un intero immobile, abbia avuto l'interesse o l'opportunità di subaffittare qualche locale a piano terreno o a piano interrato, ad uso di magazzino, garage, ecc. Ora, in questi casi, si verificherebbe una di quelle inadempienze previste e disciplinate dall'articolo 19, e l'istituto di educazione o di istruzione dovrebbe lasciare l'immobile, poiché in questo caso la risoluzione contrattuale è tassativamente prevista e disposta.

Per questi motivi, ci dichiariamo contrari all'accoglimento della modifica, e avanziamo formale pregiudiziale contro la presa in considerazione di essa.

BELLONI. Debbo rilevare che il contrasto dei colleghi democristiani alla tesi da me e da altri sostenuta a proposito di questo emendamento, non deriva da una avversione di sostanza al disposto dell'emendamento, ma unicamente dalla perplessità derivante dal fatto che il mio emendamento era in funzione di un altro articolo, precedentemente respinto.

Per parte mia non avrei alcuna difficoltà, se fossimo in altra sede, ad accettare la proposta del collega Rocchetti, senonché faccio presente che non si tratta di una mia proposta, ma del rispetto di un deliberato della Commissione.

Io vi domando: siamo in fase di coordinamento o in fase di posizione di una norma? La norma è già posta. Io credo che non si possa modificare sostanzialmente una norma già fatta, ciò per la serietà dei nostri lavori.

LECCISO. Desidero osservare che i rilievi fatti dall'onorevole Capalozza meritano di essere presi in considerazione, in quanto egli si riferisce alle inadempienze contrattuali previste dal nostro progetto. E d'altra parte non è possibile limitare le inadempienze contrattuali alla sola morosità, cosicché io credo che le due opposte tesi potrebbero conciliarsi, rimanendo nel campo esclusivo del coordinamento, sostituendo alle parole: «salvo il caso di morosità» le altre: «salvo i casi di inadempienza contrattuale secondo le norme del Codice civile».

Così, la preoccupazione che non si sia in sede di coordinamento verrà ad essere eliminata. D'altra parte non lasciamo questo errore molto grave.

ROCCHETTI, *Relatore di maggioranza*. Accetto la formula proposta dall'onorevole Lecciso.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Aderisco alla formula decisa in sede di coordinamento.

---

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1949

---

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pregiudiziale avanzata dall'onorevole Capalozza.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione il testo dell'articolo 38 secondo la proposta Lecciso:

«L'esclusione della proroga o la risoluzione contrattuale, salvo i casi di inadempienza previsti dal Codice civile, non possono essere

fatti valere rispetto agli immobili locati, ecc. ».

*(È approvato).*

L'esame delle variazioni suggerite dal Comitato di coordinamento è così terminato.

**La seduta termina alle 11,30.**